FED. PROV. FASCISTA

DEGLI

AGRICOLTORI

UNIONE PROVINCIALE SINDACATI FASCISTI AGRICOLTURA

PATTO PROVINCIALE

per la conduzione dei fondi a colonia PER LA PROVINCIA DI SALERNO

(con allegati Scrittura e Libretto Colonico)

III EDIZIONE

PROPRIETÀ RISERVATA

EGLI STUDI RNO IE - CBA

UOMO

SAL

SALERNO
Premiato Stab. Tip. Fratelli Di Giacomo di G.nni
1935 - XIII

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO BIBLIOTECHE - CBA FONDO CUOMO

XV 2

MISC SAL

ANCO DI ROMA

S. A. - CAPITALE L. 200.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

DE SOCIALE E DIREZIONE CENTRALE ROMA

ANNO DI FONDAZIONE 1880

LIBRETTI DI PIOCOLO RISPARMIO
LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE O
NOMINATIVI
CONTI DI DEPOSITO LIBERO
CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
LIBRETTI E CONTI VINCOLATI A TRE o più MESI
BUONI FRUTTIFERI

AI TASSI PIÙ VANTAGGIOSI

VISITATECI — Fra tante forme di risparmio che possiamo mettere a Vostra disposizione, Vi consiglieremo quella più conveniente al Vostro caso. —

NEI 1934 I DEPOSITI E CONTI PRESSO IL BANCO DI ROMA HANNO SUPERATO I DUE MILIARDI E MEZZO

FILIALE DI SALERNO: Via Procida, 17

An Saelening

PATTO PROVINCIALE

per la conduzione dei fondi a colonia




SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO-SALERNO
401818

Centro Bibliotecario di Ateneo

n. ingresso

FONDO CUOMO



Lesc Jug. 90

PARTE GENERALE.

Premessa.

Il presente patto, valevole per tutte le forme di colonia (terzeria, mezzadria, ecc.), ha lo scopo di regolare i rapporti che intercedono tra conduttori e coloni con la finalità principale del miglioramento dell'economia agricola e dell'aumento della produzione.

Alle condizioni di colonia in esso fissate potranno essere apportate, d'accordo tra le rispettive Organizzazioni contraenti su richiesta delle parti interessate, eventuali modifiche.

Contratto e sua durata.

ART. 1. — Il conduttore è colui che cede il fondo a colonia. Può essere conduttore chiunque possiede terreni a qualsiasi titolo (proprietario, enfiteuta, usufruttuario, affittuario, ecc.).

ART. 2. — Il colono è colui che assume la lavorazione del fondo.

Per colono s'intende il capo di famiglia che solo ed unicamente la rappresenta per tutto ciò che riguarda gli interessi della azienda nei rapporti del conduttore o dei terzi.

ART. 3. — Il contratto di colonia, seguendo lo spirito dei buoni rapporti che esistono tra conduttore e colono, avrà durata indeterminata.

Potrà, però, essere disdetto dalle parti anno per anno od a periodi corrispondenti alla durata della normale rotazione agraria della zona a seconda delle modalità stabilite nei patti singoli tra le parti contraenti.

ART. 4. — L'inizio e la fine dell'annata agraria vengono fissate rispettivamente al 1. settembre e 31 agosto. Qualora condizioni particolari ed esigenze agricole lo richiedano i termini della annata colonica potranno essere congruamente spostati nei patti singoli.

ART. 5. — La disdetta dovrà essere normalmente data entro il 31 marzo per il 31 agosto dello stesso anno, salvo le condizioni speciali sopra indicate, nel qual caso dovrà essere data sempre cinque mesi prima della fine dell'annata agraria.

ART. 6. — Il contratto individuale di colonia potrà essere rescisso in tronco per cause gravi.

Danno luogo alla risoluzione in tronco del contratto i seguenti motivi:

- a) violenze e vie di fatto;
- b) abbandono e impegnative contrattazioni del bestiame senza preventivo consenso del conduttore;
 - c) furti e danneggiamenti gravi alla proprietà;
- d) allontanamento di parte della famiglia colonica senza preventivo accordo con il conduttore.
- ART. 7. Nel caso di morte o di invalidità permanente del capo di famiglia il contratto di colonia sarà di regola ritenuto sciolto con l'annata in corso salvo che dette cause avvengano dopo iniziato il penultimo anno di locazione.

In questo caso la famiglia colonica avrà diritto di continuare nella colonia purchè si obblighi di coltivare il fondo a piena regola d'arte e da buon padre di famiglia.

ART. 8. — Le condizioni della colonia e tutti i conteggi dovranno essere riportati, a cura del conduttore, su apposito libretto colonico che dovrà essere tenuto, in duplice esemplare, l'uno dal conduttore l'altro dal colono.

In caso di smarrimento di uno degli esemplari farà fede quello rimasto.

ART. 9. — Il libretto colonico, nella unica edizione che verrà concordata dalle Organizzazioni provinciali contraenti, sarà distribuito a tutti i coloni a cura della Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura ed a tutti i conduttori a cura della Federazione Provinciale degli Agricoltori.

Nessun'altra edizione o modulo del libretto potrà essere ammesso.

Consegna e riconsegna.

ART. 10. — La consegna e riconsegna dei fondi si effettueranno direttamente tra conduttore o persona che lo rappresenti e colono, o tra colono entrante e colono uscente.

Nell'ultimo caso il conduttore o chi per esso dovrà ratificare l'avvenuta consegna.

- ART. 11. Il colono uscente ha l'obbligo di permettere al colono entrante la esecuzione di tutti i lavori a questo spettanti secondo le consuetudini locali. Tali lavori debbono essere eseguiti a tempo opportuno ed a perfetta regola d'arte.
- ART. 12. Per la consegna dei locali e fabbricati della azienda varranno ordinariamente le consuetudini locali.
- ART. 13. Alla consegna del fondo sarà redatto verbale nel quale sarà indicata la superficie e i confini del fondo stesso, lo stato del suolo e sopra suolo; lo stato dei fabbricati ed annessi. Tale verbale sarà trascritto nel libretto colonico.
- ART. 14. Alla consegna delle scorte vive e morte di cui è dotato il fondo si procederà a stima di periti che potrà essere uno solo, scelto di comune accordo tra le parti, oppure due scelti uno dal conduttore e l'altro dal colono entrante.

Quando la consegna avviene direttamente tra colono entrante e colono uscente le parti interessate avranno diritto di nominare ciascuna un loro perito.

Se i periti non si accordano il giudizio sarà rimesso ad un periziore che verrà nominato dal Magistrato.

- ART. 15. La consegna delle scorte vive (bestiame) è fatta a valore cioè mediante determinazione del valore dei singoli capi ai prezzi del mercato del luogo.
- ART. 16. La consegna delle scorte morte è fatta descrittivamente per qualità, peso, numero e quantità, in modo da precisare, inequivocabilmente, i singoli attrezzi, macchinari, carri, fieno stramaglie, lettiere, pali, canne e filo di ferro, masse di concime, sementi e quant'altro il conduttore consegna al colono come scorta e dote del fondo, nelle rispettive consistenze e condizioni in essere.
- ART. 17. Per i prati artificiali saranno indicati la età, la estensione, qualità e valore.

Delle scorte vive e morte verrà fatto un elenco dettagliato con i relativi prezzi per le prime e con le specifiche quantità e qualità per le seconde. Tale elenco, che verrà firmato dagli stimatori, dovrà riportarsi integralmente nel libretto colonico.

Nel libretto colonico sarà preso nota delle variazioni che avverranno alla consistenza delle scorte morte per:

- a) acquisto di oggetti nuovi immessi dal conduttore nella azienda;
 - b) elimiminazione di oggetti e cose resisi inservibili;
- c) aumento o diminuzione delle scorte morte in dipendenza di variazioni in più o in meno avvenute nella superficie poderale.

ART. 18. — Le scorte poderali, eccezion fatta per quelle che potessero essere immesse dal colono volontariamenie e per accordi tra le parti, sono e rimangono integrale proprietà del conduttore, facenti parte del capitale fondiario, e, di onseguenza, costituiscono prodotti e cose indivisibili ed inalienabili per i quali il colono, per qualsiasi vicenda del mercato, non può subire perdite nè reclamare utili.

Per quanto sopra il colono è semplice consegnatario delle scorte morte e, quindi, non può essere chiamato nè può chiamare il conduttore alla valutazione di esse scorte durante il contratto.

Il colono è obbligato inoltre di restituire al cessare del contratto dette scorte morte per qualità, peso, numero e quantità nella precisa ed effettiva consistenza iniziale.

Ben s'intende che per le macchine ed attrezzi agricoli la riconsegna sarà fatta nello stato d'uso in cui essi si troveranno dovendo il colono rispondere solo degli eventuali deterioramenti imputabili a sua incuria o frode.

ART. 19. — L'uso dei fabbricati rurali ceduti ai coloni è gratuito; i locali stessi devono conservare la destinazione stabilita dal conduttore e dovranno servire unicamente alla famiglia colonica ed ai bisogni del fondo essendone sempre vietata la concessione a terzi a qualsiasi titolo.

Doveri e diritti del conduttore.

ART. 20. — La direzione tecnica dell'azienda spetta al conduttore il quale potrà esercitarla personalmente o a mezzo di persona di sua fiducia.

Il conduttore è personalmente responsabile di fronte allo Stato ed alle leggi fasciste della buona e razionale conduzione dell'azienda la quale deve sempre ed in ogni tempo essere attrezzata e condotta in maniera da corrispondere alle norme di una razionale tecnica agraria.

ART. 21. — La direzione amministrativa dell'azienda è riservata al conduttore il quale potrà esercitarla personalmente o a mezzo dei suoi incaricati.

Il conduttore, essendo personalmente responsabile della Direzione amministrativa dell'azienda, ha l'obbligo di registrare di volta in volta e nello stesso libretto di contabilità che resta nelle mani del colono tutte le partite di debito e di credito, con le indicazioni di tempo e di causa, ai sensi degli articoli 1662 e 1663 del C. C Per le partite riflettenti vendite ed acquisto di merci e di bestiame, di cui non fosse possibile conoscere subito il valore, si segneranno di volta in volta, le qualità e quantità ed il valore sarà registrato non appena conosciuto.

Il colono dovrà presentare e ritirare il suo libretto dal conduttore o chi per esso, per le suddette registrazioni.

- ART. 22. E' obbligo del conduttore di fornire al colono tutti i mezzi necessari per la buona conduzione del fondo nonchè i carri, gli aratri e le altre macchine indispensabili.
- ART. 23. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, dei manufatti e di tutte le opere di difesa del fondo e i lavori aventi carattere di bonificamento agrario sono a carico esclusivo del conduttore.
- ART. 24. Le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del colono ai sensi degli art. 1604 e 1605 del C. C.

Il conduttore ha diritto di fare eseguire a spese del colono i lavori inerenti alla colonia che, contrariamente alle norme agricole, il colono si rifiuti di compiere o non compia a tempo debito, senza giustificazione, o non compia a regola d'arte.

ART. 25. — Le spese per le materie necessarie alla coltivazione del fondo saranno anticipate dal conduttore.

Per le eventuali anticipazioni in danaro o derrate varranno le consuetudini locali e su esse non saranno corrisposti interessi.

Le anticipazioni suddette dovranno essere conteggiate nei libretti colonici.

ART. 26. — Il bestiame da lavoro necessario ai bisogni del fondo sarà fornito dal conduttore.

Qualora la consuetudine locale o patti speciali disponessero che il colono debba contribuire per la sua quota nella dotazione del bestiame l'immissione di questo sarà fatto dalle parti in ragione della forma di colonia.

In tal caso tutte le spese relalive al bestiame saranno sostenute in ragione della quota d'immissione e, parimenti, saranno ripartiti gli eventuali utili o perdite.

Il latte dovrà servire anzitutto all'allevamento razionale dei vitelli.

La quantità residua, sia nell'uno che nell'altro caso di immissione del bestiame, sarà sempre divisa tra le parti in ragione della colonia.

ART. 27. — Il conduttore può stralciare dal fondo una superficie da destinare a culture arboree o per esperimento, purchè lo stralcio non arrechi pregiudizio all'economia generale del fondo, compensando il colono per gli eventuali raccolti o lavori spettantigli.

Tali culture giunte a produzione possono, a criterio del conduttore, non essere affidate al colono. Questo però non può rifiutarsi di prenderle in consegna.

Doveri e diritti del colono.

ART. 28. — Il colono deve condurre il fondo a piena regola d'arte e da buon padre di famiglia eseguendo, unitamente alla sua famiglia, in tempo utile, secondo le indicazioni del conduttore, tutti quei lavori che si rendano necessari per la buona e razionale coltivazione.

Deve inoltre curare il bestiame con ogni buona regola d'alimentazione e di igiene.

ART. 29. — Il colono immette di propria nella colonia i piccoli attrezzi di cui deve essere costantemente fornito, e cioè: zappe, vanghe, falci, rastrelli, scale, fune, cesti, ecc.; qualora il colono ne sia sfornito potrà richiederli al conduttore il quale dovrà fornirglieli o anticipare l'importo per l'acquisto conteggiandolo a carico del colono.

ART. 30. — Il colono deve curare l'ordine e la pulizia della casa, della stalla e dei loro annessi; deve vigilare e custodire con zelo e premura il podere in tutte le sue pertinenze e dipendenze, cercando di impedire qualsiasi danneggiamento o usurpazione o esercizio abusivo di servitù.

Qualora avvengano danneggiamenti alla proprietà il colono ne informerà immediatamente il conduttore e nello stesso tempo compirà tutti gli atti in suo potere per salvaguardare i diritti del conduttore.

Se il danno arrecato da terzi si riferisce ai prodotti e non al capitale fondiario l'eventuale indennizzo sarà diviso tra conduttore e colono a seconda la forma di colonia.

ART. 31. — E' fatto divieto assoluto al colono di dare a prestito le scorte vive e morte o eseguire con essi lavori per terzi salvo autorizzazione del conduttore.

ART. 32. — Sono a carico del colono, anche se si tratti di lavori inerenti allo immobile e sue parti:

- a) il mantenimento in buono stato delle strade poderali escluso la provvista ma compreso il trasporto della ghiaia;
 - b) lo espurgo e la manutenzione dei fossi di scolo;
- c) i lavori occorrenti per il mantenimento degli steccati, dei cintati e delle siepi.

Qualora si rendesse necessaria la esecuzione di urgenti ed immediate riparazioni straordinarie alle arginature e sponde di rive e torrenti in piena che attraversano o costeggiano il fondo il colono dovrà fare di tutto con l'opera sua e della sua famiglia per fronteggiare la situazione, fornendo anche il legname e le fascine che fossero necessarie e che siano a sua disposizione nel fondo. In questi casi il conduttore dovrà corrispondere al colono per la mano d'opera prestata la mercede fissata dal patto di lavoro agricolo per i braccianti, e rimborsare anche il valore della parte colonica del materiale usato.

ART. 33. — Il colono, valendosi del bestiame e dei mezzi di trasporto dell'azienda, è obbligato al trasporto dei prodotti dal podere al magazzino padronale o alle fabbriche o allo scalo ferroviario più vicino. Il colono è altresì obbligato al trasporto delle materie occorrenti nel podere per la coltivazione del medesimo e per la ordinaria manutenzione dei fabbricati.

Se la percorrenza tra il podere ed il luogo di destinazione superi i chilometri sette il conduttore deve corrispondere al colono un adeguato compenso.

Quando questi trasporti, non potendosi fare col bestiame del podere, siano fatti da terzi le relative spese saranno sostenute fra le parti nella misura della colonia.

ART. 34. — Per variazioni avvenute, dopo la firma del contratto, nella famiglia colonica, questa dovrà provvedersi della mano d'opera necessaria per la buona conduzione del fondo salvo a richiedere la risoluzione del contratto; oppure il conduttore potrà stralciare la superficie eccedente alla capacità lavorativa della famiglia stessa per passarla altrimenti.

Oneri fiscali e contributi vari.

ART. 35. — Sono a carico esclusivo del conduttore i seguenti oneri fiscali:

 Le imposte fondiarie e le relative sovra imposte comunali e provinciali; l'imposta di R. M. sul reddito agrario di parte dominicale ed in genere tutte le imposte e tasse che riguardano la proprietà fondiaria.

2. - I contributi per consorzi idraulici e di bonifica gra-

vanti comunque il podere.

 1 premi di assicurazione contro gli incendi dei fabbricati colonici e loro annessi.

ART. 36. — Sono a carico esclusivo del colono i seguenti oneri fiscali:

- a) l'imposta di R. M. sul reddito agrario di parte colonica;
- b) la tassa di famiglia e in genere gli oneri fiscali, che ai sensi delle vigenti leggi, riguardano specificamente la famiglia colonica.
- ART. 37. Sono a carico del conduttore e del colono nella misura della colonia:
- a) i canoni ordinari per le acque di irrigazione limitatamente all'uso che di esse acque si fa nel podere;
- b) i premi di assicurazione dei prodotti agricoli contro la grandine, i fulmini e gli incendi, nonchè i premi per le assicurazioni delle scorte vive e morte contro i fulmini e gli incendi;
- c) i contributi comunali di utenza stradale, i dazi sui foraggi ed i contributi di legge per l'assicurazione sociale;
 - d) la tassa bestiame.

Spese di esercizio e manutenzione.

- ART. 38. Salvo quanto potrà essere specificamente indicato nelle parti speciali le seguenti spese saranno divise fra conduttore e colono nella misura della colonia:
- a) le spese di acquisto di concimi, di sementi, di anticrittogamici, di insetticidi ed in genere di quant altro occorre per la coltivazione del podere e per la normale difesa dei prodotti contro le malattie ed avversità;
- b) le spese per la riparazione e per la ordinaria manutenzione delle macchine e degli attrezzi usati nella colonia e segnati in conto stima.
- ART. 39. Le spese per la manutenzione di manufatti per irrigazioni nonchè le spese di servizio per il sollevamento delle acque verranno divise nei seguenti modi:
- a) per i terreni irrigui, a carattere stabile, con canalizzazioni pubbliche e consorziali, è a carico del conduttore la manutenzione dei manufatti di prese e d'ogni altra opera in muratura; è a carico del colono quella dei canaletti distributori;
- b) nel caso di sollevamento di acqua con mezzi meccanici ogni spesa di impianto è a carico del conduttore mentre le spese di esercizio e di manutenzione sono a carico delle parti nella misura della colonia.
- ART. 40. Nel caso di uso di motoaratrici per l'aratura dei terreni le spese di esercizio e di manutenzione della macchina saranno divise nella misura della colonia.

ART. 41. — Per la trebbiatura tutte le spese che si dovranno sostenere, escluse quelle dell'ordinaria mano d'opera, saranno divise tra conduttore e colono nella misura delle rispettive quote di prodotto

ART. 42. — Nel caso di uso di qualsiasi altra macchina nuova e non considerata nel presente patto, in mancanza di accordi fra le parti, interverranno le organizzazioni rispettive a stabilirne le

condizioni.

Racccolta e divisione dei prodotti.

ART. 43. — Tutti i prodotti dei poderi e i redditi delle industrie poderali, salvo quanto sarà indicato nelle parti speciali, verranno divise nella misura della colonia.

Nessun prelevamento potrà essere fatto dalla massa di qualsiasi prodotto prima della materiale divisione della medesima.

I raccolti non potranno essere iniziati se non dietro ordine del conduttore o del suo rappresentante.

La divisione del prodotto sarà fatta sull'aia o nei luoghi di manipolazione alla presenza delle parti interessate.

All'atto della divisione dei prodotti il conduttore farà dal cumulo spettante al colono i prelevamenti relativi alle eventuali anticipazioni fatte in natura o in danaro.

ART. 44. — La proposta e la condotta della vendita dei prodotti che non si vogliono dividere in natura vengono fatte dal

conduttore previo accordo col colono.

Quando però siano costituiti o funzionino regolari consorzi ed enti per la elaborazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli tutto il prodotto poderale disponibile dovrà essere consegnato ad essi consorzi ed enti alla cui disciplina e gestione tanto il conduttore aderente che i rispettivi coloni si rimetteranno.

Per le colture industriali i conteggi per l'accreditamento ai coloni per la parte loro spettante ed i conseguenti relativi pagamenti agli stessi dovranno essere fatti non appena il conduttore liquiderà e riscuoterà l'importo dalle Ditte o amministrazioni contraenti.

ART. 45. — I prodotti di consumo interno che costituiscono le ordinarie scorte morte circolanti (fieno, paglia, concimi, pali, canne ecc.) dovranno usarsi sul fondo.

La sola parte di essi prodotti, che eventualmente risultasse eccedente ai bisogni del fondo, potrà essere destinata alla vendita e il ricavato sarà diviso a seconda della colonia. ART. 46. — Le piante legnose seccate ed atterrate spettano al conduttore esclusion fatta della ramaglia e della ceppaia che potranno essere godute dal colono se questi provveda all'atterramento.

La legna delle potature e puliture ordinarie, delle piante sparse nel fondo, siano da frutto che da legna, spetta al colono per uso esclusivo del podere e della famiglia colonica.

Qualora il colono proceda alla vendita dell'eventuale eccedenza di tali prodotti il ricavato sarà diviso nella misura della colonia.

Art. 47. – I terreni boschivi normalmente non fanno parte della colonia.

Il colono, con il consenso del conduttore e con il rispetto delle norme di polizia forestale, può godere dei boschi e terreni per il pascolo del bestiame, per la raccolta delle foglie secche da usarsi nella stalla e per la raccolta delle legna secche di esclusivo consumo della famiglia.

In tali casi resta convenuto che il colono nessun compenso è tenuto a corrispondere al conduttore.

ART. 48. — Le piantagioni o frutteti esistenti nei fondi e quelli eventuali di cui il conduttore si riserva la facoltà di impianto saranno di esclusiva spettanza del conduttore stesso salvo condizioni speciali da stabilirsi nella scritta colonica.

Orto e pollaio.

Art. 49. — E' assegnato al colono, gratuitamente, quando il fondo concesso a colonia assorbe la mano d'opera della intera famiglia ed essa dimora nel fondo e su questo non vengano praticate colture ortive, un appezzamento ad uso di orto per i consumi della sua famiglia (a questo unico scopo ed a condizioni che sia ben coltivato) proporzionato ai medesimi ed in luogo adatto da stabilirsi, una volta tanto, d'accordo tra il conduttore ed il colono.

ART. 50. — Il colono che dimori nel fondo ha facoltà di tenere un piccolo allevamento di animali da cortile (polli, conigli, piccioni) purchè detti allevamenti siano contenuti entro limiti determinati, di accordo fra le parti.

Va inteso che per quanto riguarda i polli questi saranno divisi in parte fra conduttore e colono a seconda della misura della colonia.

In ogni caso è fatto divieto al colono di tenere i conigli nei fienili e nelle stalle e di lasciare libero il pollame durante la seminagione e la maturazione dei prodotti. La pollina e tutti gli ingrassi provenienti dall'allevamento degli animali da cortile resteranno in ogni caso a beneficio del podere.

Ove non si eserciti un'industria di riproduzione o di ingrasso di suini, e sempre che il fondo assorba la mano d'opera dell'intera famiglia colonica, il colono potrà tenere a suo conto un suino.

Su richiesta del conduttore il colono avrà l'obbligo di allevarne un secondo, per conto dello stesso conduttore, il quale avrà diritto di scelta tra i due suini ingrassati.

Nel caso di piccole aziende potrà essere allevato un unico suino da dividersi a metà tra conduttore e colono.

Le eventuali spese per gli acquisti extra-fondo saranno a carico delle parti.

Saldi colonici annuali.

ART. 51. — Ogni anno, alla fine dell'annata colonica, dovrà procedersi da parte del conduttore alla chiusura dei conti stima e conti correnti per la compilazione del saldo colonico.

La chiusura sarà fatta a spese e cura del conduttore tanto sui libri propri di amministrazione quanto sul libretto colonico.

Entro il periodo di 4 mesi dalla fine dell'annata colonica dovrà provvedersi alla lettura ed approvazione dei conti e alla compilazione dei saldi.

In tali operazioni le parti hanno diritto di farsi assistere da

computisti di loro fiducia.

Il saldo non sarà definitivo se non firmato dal colono o contrassegnato dal di lui segno di croce alla presenza di due testimoni.

E' peró sempre lasciata la libertà alle parti di rivolgersi al competente Magistrato (per gli eventuali provvedimenti di legge) nel caso di saldi che non abbiano potuto avere la loro definizione in via conciliativa fra le due organizzazioni sindacali fasciste, con l'assenso delle parti interessate.

ART. 52. — All'atto del saldo il colono potrà esigere la liquidazione di quanto risulta a suo credito oppure potrà convenire di rilasciare al conduttore l'importo relativo che gli sarà accreditato sul conto corrente dell'annata che segue. Tale credito potrà essere ritirato o tutto o in parte durante l'annata, mediante preavviso di giorni quindici.

Pure al momento del saldo il conduttore potrá esigere la liquidazione di quanto risulta a suo credito. Se il colono non avesse contanti sufficienti il conduttore avrà diritto di prelevare una quota parte dei prodotti della parte colonica a diminuzione del debito stesso salvo sempre restando il fabbisogno alimentare della famiglia colonica.

Tanto sui crediti che sui debiti di parte colonica, risultanti dai saldi annuali, decorreranno gli interessi in ragione del 4°/0.

Sequestri.

ART. 53. — Il ricorso a sequestri giudiziari conservativi deve essere adottato solo nei casi di vera eccezione in cui sia impossibile con mezzi normali (morali e sindacali) conseguire lo stesso risultato di garanzia.

PARTE SPECIALE

TITOLO I.

Colonia dei terreni olivetati.

ART. 54. — Gli oliveti possono far parte della colonia od essere tenuti per conto diretto del conduttore.

In tal caso tutti i lavori e le spese inerenti all'oliveto sono a carico del conduttore stesso.

Il terreno sottostante potrà, per quanto riguarda le coltivazioni erbacee, essere concesso a colonia con le norme appresso indicate.

Per quanto non compreso negli articoli seguenti varranno le disposizioni contenute nella parte generale.

1. - Colonia dell'ulivo e terreno sottostante.

A) Oliveti.

ART. 55. — L'inizio e la fine del contratto vengono fissate rispettivamente al 1. settembre e 31 agosto. La disdetta dovrà essere data normalmente entro il 31 marzo per il 31 agosto dello stesso anno.

Il contratto ha la durata minima di due anni.

ART. 56. — La divisione dei prodotti sarà fatta in ragione di 2/3 al conduttore e di 1/3 al colono.

ART. 57. — Sono a carico del conduttore la potatura, le imposte fondiarie ed il contributo al consorzio olivicultori.

La legna risultante dalla potatura spetta al conduttore.

Qualora la potatura venga fatta dal colono il conduttore è obbligato a corrispondergli la mercede giornaliera prevista dal patto di lavoro agricolo.

ART. 58. — Sono a carico del colono la raccolta del prodotto e tutti i lavori inerenti alla coltivazione.

ART. 59. — Sono a carico delle parti in proporzione della divisione dei prodotti le concimazioni ed i trattamenti antiparassitari per la difesa del prodotto.

ART. 60. - La divisione del prodotto avverrà in olive o in olio secondo la consuetudine locale.

Nel primo caso la divisione sarà fatta sul fondo.

ART. 61. — Nel caso che il colono non voglia dividere il prodotto in olive ed il conduttore abbia per suo conto il trappeto sarà obbligo del colono di molire le proprie olive al trappeto del conduttore, pagando, per la sua parte, il compenso di consuetudine.

ART. 62. — Il trasporto del prodotto dal fondo alla casa colonica o ai magazzini di deposito ed al trappeto sarà fatto dal colono con i mezzi di trasporto forniti dal conduttore o dal colono tenuti nell'azienda.

Qualora questi non esistano le spese sostenute sarrnno ripartite tra le parti in ragione della divisione dei prodotti.

Quando la divisione del prodotto avvenga sul fondo ciascuna parte provvederà per proprio conto al trasporto.

B) Seminativi sottostanti.

ART. 63. — Il prodotto dei seminativi sottostanti sará diviso a seconda della natura e fertilità del terreno e propriamente nei seguenti modi:

a) nei terreni irrigui ed asciutti di 1. classe il prodotto sarà diviso a metà;

b) nei terreni asciutti più scadenti, secondo le consuetudini locali, il prodotto sarà diviso in ragione di 2/3 al colono e di 1/3 al conduttore.

Nel 1. caso tutto il lavoro sarà a carico del colono e le spese per sementi, concimi ed anticrittogamici saranno divise a metà.

Nel 2. caso tutto il lavoro sarà a carico del colono e le spese

per cementi, concimi ed anticrittogamici saranno divise a seconda la divisione dei prodotti.

ART. 64. - La divisione dei prodotti avverrà sul fondo.

2. — Colonia dell'oliveto il cui terreno sottostante non è coltivabile.

ART. 65. — In questo caso si applicano le norme stabilite nel capitolo A) Oliveto.

3. — Colonia dei soli terreni sottostanti quando il proprietario si riserva la conduzione diretta dell'oliveto.

ART. 66. — In questo caso si applicano le norme previste dal Capitolo B) Seminativi sottostanti.

TITOLO II.

Colonia dei vigneti.

ART. 67. — Tenuto conto delle diverse condizioni di pro duttività ed il tipo di conduzione dei fondi, ed allo scopo di delimitare, anche direttamente, le zone nelle quali i diversi tipi di conduzione predominano si ritiene opportuno distinguere i vigneti a seconda del loro sistema di allevamento.

Si considerano, pertanto, le seguenti distinzioni:

- 1. Vigna alta allevata alla Sanseverinese ed anche alla napoletana.
 - 2. Vigna bassa o alla latina o anche a cordoni speronati.

Poichè in molti casi sono diversi i sistemi di conduzione della vigna e del terreno sottostante si concorda quanto segue:

- a) nel caso che il terreno sia dato in fitto al colono si lascia alle parti di stabilirne il canone e le condizioni;
- b) nel caso che il terreno sia dato a colonia sarà adattato il sistema della mezzadria e varranno in tal caso tutte le condizioni previste nella parte generale.

Per le piante fruttifere sparse sarà adottata la stessa misura di compartecipazione che per i vigneti.

Vigna alta o Sanseverinese.

ART. 68. -- Il contratto avrà la durata minima di due anni ed avrà inizio al 1. settembre e fine al 31 agosto.

ART. 69. - La divisione del prodotto è fatta in ragione di 2/3 al conduttore e 1₁3 al colono.

ART. 70. — Sono a carico del conduttore le imposte e tasse, come da parte generale, i vasi viuari, i pali e i giunti per le viti; l'esecuzione degl'innesti o barbatelle per il rimpiazzo dei vuoti e completamento degli squadri.

ART. 71. — Sono a carico del colono tutte le operazioni di coltivazione, quali zappatura, impalatura, potatura, legatura, trattamenti, anticrittogamici, raccolta e vinificazione, ecc., lo scavo dei fossi e messa a posto delle barbatelle per il rimpiazzo ed il completamento degli squadri; il reddito agrario di parte colonica e le altre tasse come da parte generale.

ART. 72. — Sono a carico comune le concimazioni dirette alla vigna, lo zolfo ed il solfato di rame ed altri trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici.

Le spese per i concimi, per gli anticrittogamici ed antiparassitari (zolfo e solfato di rame) sono divisi in ragione di 2₁3 a carico del conduttore e 1₁3 a carico del colono.

ART. 73. — Il trasporto del prodotto dal fondo alla cantina situata nel fondo, o limitrofa ad esso, è a carico del colono.

Se nel fondo non esiste la cantina il trasporto del prodotto sarà fatto a cura del colono con i mezzi di trasporto forniti dal conduttore.

Qualora questi non esistano le spese sostenute saranno ripartite fra le parti in ragione di 2₁3 a carico del conduttore e di 1₁3 a carico del colono.

Vigna bassa o latina.

ART. 74. — Valgono le disposizioni della vigna alta salvo la divisione dei prodotti che sarà fatta a metà come pure a metà saranno divise le spese a carico eomune

TITOLO III.

Colonia del pomodoro e tabacco.

ART. 75. — Questo contratto ha la durata del ciclo vegetativo della coltura a cui si riferisce.

Obblighi del conduttore.

ART. 76. — Il conduttore esegue i lavori del terreno per la semina del "pascone ", ne effettua la semina e le eventuali concimazioni fosfatiche. All'epoca del sovescio il conduttore mette l'aratro, i buoi ed il conducente per eseguire il lavoro del sovescio.

ART. 77. — Fornisce il letame e il concime chimico necessario a suo giudizio alla coltura; i concimi egli li consegna al colono alla masseria, il letame in concimaia, fornendo però i mezzi necessari (carro e conducente) per il trasporto sull'appezzamento.

ART. 78. — Deve fornire i pali e le canne necessarie per la coltura, fornendo anche per questi i mezzi necessari per trasportarli (carro e conducente) dalla masseria al campo.

ART. 79. — Deve fornire il terreno ed il letame necessario per il semenzaio e le tele per lo stesso.

Sull'importo di dette tele il colono corrisponderà una percentuale del 25 °_{Io}.

ART. 80. - Paga il canone per acqua di irrigazione.

Obblighi del colono.

ART. 81. -- Il colono mette la mano d'opera occorrente per eseguire il sovescio.

ART. 82. — Fa i semenzai e sono a suo carico le eventuali fallanze; provvede il seme che è scelto d'accordo fra conduttore e colono a seconda delle richieste del mercato e delle fabbriche.

ART. 83. — Deve mettere tutta la mano d'opera necessaria per tutte le successive operazioni colturali fino alla raccolta.

ART. 84. - Deve eseguire i trattamenti anticrittogamici.

ART. 85. — Fornisce i giunghi e si avvale per il trasporto di essi dei mezzi che dovrà fornire il conduttore.

ART. 86. - E' a suo carico la mano d'opera per il carico e scarico dei concimi e paletti dalle masserie al campo.

ART. 87. — Deve eseguire la raccolta del prodotto a mano a mano che questo viene a maturazione.

ART. 88. — Riceve alle fabbriche o scali ferroviari le cassette ed i " teli " e ne è responsabile.

ART. 89. — Deve mettere la mano d'opera necessaria per le operazioni d'irrigazione e concorrere allo espurgo dei fossi interni del podere.

ART. 90 — Deve alla fine della cultura lasciare sgombero dai pali e canne il terreno: i pali e canne dovrà accantonarli

dove gli sarà indicato dal conduttore fornendo solo la mano d'o-

pera per il carico e scarico.

Per la coltura del tabacco lo sgombro dei residui di essa è a carico esclusivo del colono il quale dovrà provvedere anche alla loro distruzione, entro tre giorni lavorativi dal taglio o ultima raccolta delle foglie.

Obblighi comuni.

ART. 91. — Gli anticrittogamici (polvere o pasta caffaro, solfato di rame, ecc.) sono a carico comune in parti uguali fra conduttore e colono.

ART. 92. — Il trasporto del prodotto al posto di ricevimento e quello dei vuoti (fabbrica o stazione), è a carico comune fra conduttore e colono.

L'importo della spesa è stabilito a quintale in funzione della distanza.

ART. 93. — I concimi in copertura (solfato ammonico o nitrato) per la coltura del tabacco, sono a metà fra conduttore e colono.

ART. 94. — L'assicurazione contro la grandine è pure in parti uguali fra conduttore e colono.

Vendita del prodotto.

ART. 95. — La vendita del prodotto è fatta dal conduttore il quale deve informarne il colono comunicandogli tutte le condizioni di vendita con copia del contratto.

Il ricavato del prodotto verrà diviso a metà fra le parti come pure saranno divisi a metà i soprassoldi che eventualmente si

potranno realizzare.

Saranno a carice comune le eventuali provvigioni a mediatori riconosciuti ed autorizzati qualora il prodotto non sia stato collocato con contratti diretti con le fabbriche.

Nel caso speciale della mezzadria del tabacco restano a carico comune le contravvenzioni a le detrazioni derivanti da danneggiamenti per rotture e concaldamento come d'altra parte, vanno a beneficio comune gli eventuali sopraprezzi e premi contrattuali.

ART. 96. — Quanto dopo la coltivazione a mezzadria delle piane industriali si concede al colono anche la coltivazione del cereale che segue detta cultura il prodotto del cereale stesso sarà diviso nella misura di 2/3 al conduttore ed 1/3 al colono.

Per dette culture ceralicole valgono le condizioni generali del presente patto.

ART. 97. — Le anticipazioni in denaro da parte del datore sono obbligatorie in proporzione dell'estensione e dell'avanzamento della coltura.

Controversie.

ART. 98. — Per le controversie relative all'applicazione del presente patto, prima dell'azione giudiziaria, dovrà sperimentarsi il tentativo di conciliazione delle parti.

A tal fine l'associazione che riceverà la denunzia della controversia a termini dell'art. 5 del R. D. 26 Febbraio 1928, n. 471, dovrà darne immediata comunicazione all'altra Associazione contraente.

Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo, entro 15 giorni dalla data della denunzia, l'interessato avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente patto saranno risolte dalle competenti associazioni professionali di primo grado, e, in caso di mancato accorda, da quelle di grado superiore.

Durata del patto.

ART. 99. — Il presente patto, stipulato tra la Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori e l'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, ha valore per la provincia di Salerno ed ha la durata di un anno dal 1. settembre 1930 al 31 agosto 1931.

Qualora non disdetto da una delle parti, entro il 31 maggio, sarà considerato tacitamente rinnovato.

ART. 100. — I contratti individuali preesistenti, con l'entrata in vigore del presente Patto, dovranno uniformarsi alle condizioni contemplate da questo.

Salerno, 18 Maggio 1930 - VIII.

p. La Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori Il Presidente

ANTONIO CONFORTI

p. L'Unione Provinciale Sindacati Fascisti Agricoltura Il Segretario Generale

LIBRETTO COLONICO

SCRITTURA INDIVIDUALE

	1	L'anno 19 nel mese di			il giorno fra i		
S	sottoscritti si stipula quanto segue, a termine del Patto provinciale per la conduzione						
d	lei te	erreni a colonia:					
	1	Il Conduttore Sig.					
a	li	a partire dal			concede a		
f	ino e	al,	con to	icita riconduzione,	il fondo denominato		
		, situato nel Comu	ne di		frazione		
		, al colono					
(li	il quale	agisce	per conto di tutt	a la famiglia colonica		
(eosì e	composta;					
İ	N.	COGNOME e NOME	Età	Relaz. di parentela	Annotazioni		
		1. 人。大共区外,人,从日	1	121-127	Chilom		
	1				***************************************		
	2						
	3				Address Address		
	4						
	5		-	A Markingson			
	C						
	6						
	, 7						
	8						
	9						
	10	The state of the s					
				No.			
	11		ļ				
		Tanto il conduttore quanto il colone	o si ob	bligano all'adempi	mento di ogni clausola		
	stabi	lita dal Patto Provinciale per la ione Provinciale dei Sindacati Fasc	condu	zione dei terreni e ell'Agricoltura e l	a colonia, stipulato tra a Fed. Provinciale Fa-		
		a degli Agricoltori.		8.000			
			Il Co	nduttore			
			Il Co	olono			

CONVENZIONI PARTICOLARI

per i casi in cui si richiama il patto

/

Data
Il Conduttore
- Il Colono

DESCRIZIONE E STATO DI CONSEGNA DEL FONDO, DELLA CASA COLONICA ed ANNESSI

NAME OF THE PARTY

······································
······································
Data
Il Conduttore
II Colomb
Il Colono

STIMA DELLE SCORTE VIVE

Data	SPECIE E QUALITÀ	Peso	Valore di stima	Annotazioni
			25	
	The state of the s			
	and the same a second state of			5.00
				A TOTAL STATE OF THE STATE OF T
	and the second s			
	*			
		. A		
	cincle? II 1			1

Peso

SPECIE E QUALITÀ

Data

Valore

di stima

Annotazioni

- Euro							
	and the						
			1				
						7	
						,	
	l						
				The state of			
				The same of			
-						1	
1				1	1	I I	
	Ogo	è stat	a eseguite	a la stima	del b	pestiame portato	
	Ogg						
dal conduttore e dal colono, come sopra è specificato.							
	пь	estiame portato dal conduttore ha un	valore d	i stima di 1			
Il bestiame portato dal conduttore ha un valore di stima di L.							
Il bestiame portato dal colono ha un valore di stima di L.							
I Periti							
			II Condu	ttore			
1			II Condu				
			Il Colon	0			
			II COIOII	•			

DESCRIZIONE DELLE SCORTE MORTE

Num. d'ord.	Data	QUALITÀ	QUANTITÀ	Peso	Annotazioni
			,		
		100			
		Thuga.			
				Cert	
		marajana (14			
		P. Colons			

Num. d'ord.	Data	QUALITÀ	QUANTITÀ	Peso	Annotazioni
1,805	ontamed	WELL STREET	1 10 4 1		
			,		
	T				
				5.6	
				1	
				1	
	1 Perit	•			
-3			Il Conduttore		
1	,		Il Colono		

PRODOTTI DIVISI ALL'ATTO DEL RACCOLTO

Data	PRODOTTI	QUANTITÀ Annotazioni	
1			

Data	PRODOTTI	QUANTITÀ	Annotazioni
	and anylong to the		
,			

Data		
	Il Conduttore	
	Il Colono	

CONTO STALLA


Data		Peso vivo	Valore
	Costituzione della stalla al principio del- l'anno agrario		
			
	Acquisti e nascite		
		••••	

SCARICO

Data		Peso vivo	Valore
	Vendite e sinistri		
	Costituzione della stalla alla fine dell'anno agrario		
	1		

Data		Peso vivo	Valore
	Costituzione della stalla al principio del- l'anno agrario		
:			
	Acquisti e nascite		

Data		Peso vivo	Valore	
	Vendite e sinistri			
	Costituzione della stalla alla fine dell'anno			
	agrario			
			······································	



CONTO CORRENTE

CONTO

Data	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Credito del colono
		,
7-		

Data	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Debito del co	lono
	······		
			,
			<u>:</u>

Data	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Credito del colono
		,
	•	

Data	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Debito del colono
		2 2
1		

Data	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Credito del colono

Data	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Debito del colono
·		
••••		

Data	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Credito del colono

Data	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Debito del colono


SALDO COLONICO

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
······································	***************************************	
Totale		
Data		

Centro Bibliotecario di Ateneo

n. ingresso FONDO CUOMO

Il Colono



Prezzo L. 2,00

UNIVERSITÀ I DI SAL BIBLIOTEO

FONDO

XI Z MISC